

N. 250/14 R.G. RD n. 138/18
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
FATTO

L'avv. [RICORRENTE] veniva sottoposto a procedimento disciplinare a seguito di esposto depositato dal Presidente del Tribunale di Modena, che inviava, per ogni opportuna valutazione del COA, la relazione della dr.ssa [TIZIA], Giudice della causa n. [OMISSIS]/2012, in merito a quanto avvenuto all'udienza del 28.1.2013, nonché copia del verbale di udienza.

Affermava il Magistrato che, in sede di udienza, l'avv. [RICORRENTE], a seguito della decisione di espungere dagli atti del processo una "memoria di replica alla comparsa di risposta del convenuto" non rituale e non autorizzata, avesse assunto atteggiamenti minacciosi nei suoi confronti e proferito delle frasi offensive che erano stati poi riportate nel verbale di udienza, e di avere insistito nel suo comportamento, tanto da provocare l'intervento di Carabinieri e Polizia, chiamati da altri avvocati che, a seguito delle urla provenienti dall'aula di udienza, erano intervenuti.

Invitato a chiarimenti, l'avv. [RICORRENTE] contestava quanto riprodotto nell'esposto. Espletata l'istruttoria preliminare, il COA di Modena deliberava l'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'Avv. [RICORRENTE] sul seguente addebito: "*Per avere violato i principi di generali di dignità, decoro e correttezza (artt. 5-6 CDF) nonché il disposto dell'art. 53 dello stesso Codice tenendo, in udienza, un comportamento irrispettoso, irrispettoso ed aggressivo nei confronti del Giudice Dott.ssa [TIZIA] pronunciando anche frasi di contenuto minaccioso e alterando il normale svolgimento dell'udienza così contravvenendo ai doveri della sua funzione. Fatti accaduti in Sassuolo il 28.1.2013*".

All'esito dell'udienza dibattimentale il COA precedente, ritenuti provati i fatti oggetto dell'addebito, anche a seguito dell'audizione dei testi, e tenuto conto delle sue condizioni di salute, comminava all'incolpato la sanzione della sospensione per mesi due.

Avverso il provvedimento propone impugnazione l'avv. [RICORRENTE] e ne chiede la riforma, lamentando:

- l'insussistenza dei fatti e l'erronea valutazione delle prove assunte;
- la mancata audizione del teste [SEMPRONIO] indicato dalla difesa in primo grado;
- la genericità degli addebiti.

Si costituiva con memoria il COA di Modena, ribadendo la correttezza della decisione, assunta sulla scorta di una istruttoria corretta, e completa, nel corso della quale i testimoni avevano esaurientemente confermato l'esposto.

Il ricorrente, a sua volta, depositava memoria con la quale, ribadite le contestazioni già svolte in ricorso in merito all'affidabilità dei testi auditi ed alla necessità di procedere all'audizione del teste Avv. [SEMPRONIO], lamentava, per la prima volta, come le sue condizioni di salute, ritenute rilevanti dal COA di Modena ai soli fini dell'attenuazione della sanzione, avrebbero invece dovuto essere considerate come esimente, tale da escluderne la condanna.

DIRITTO

Deve essere esaminato preliminarmente, per ragioni di ordine sistematico, il motivo di impugnazione afferente la genericità del capo di incolpazione formulato dal COA di Modena: genericità che avrebbe impedito al ricorrente di predisporre un'adeguata difesa. Il motivo non è fondato.

E' giurisprudenza costante di questo Consiglio e delle Sezioni Unite che l'addebito disciplinare possa ritenersi nullo per difetto di specificità solo nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione ovvero quando la contestazione sia tale per cui, con la lettera dell'incolpazione, l'interessato non sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese (CNF 204/2012; 206/2014 Cass. Civ. SS.UU 17827/07). Orbene, nel caso di specie, la contestazione dell'addebito riportava la data dell'udienza e il nome del Giudice avanti al quale si erano svolti i fatti che venivano considerati di rilievo disciplinare, e l'avv. [RICORRENTE] ha potuto avere piena conoscenza dell'esposto e di quanto gli veniva ascritto, tanto che, diversamente da quanto riferito nel ricorso, si è difeso puntualmente.

Il ricorrente lamenta, inoltre, l'erronea valutazione da parte del COA delle prove assunte, affermando che i testi, caduti in contraddizione tra loro, erano totalmente inattendibili, perché rancorosi nei suoi confronti ovvero spinti dal desiderio di compiacere al Giudice; per contro, l'unica deposizione che doveva essere presa in considerazione era quella dell'avv. [CAIO], che aveva avuto il coraggio di contrastare il Giudice, esponendo i fatti in modo meticoloso, senza che la relazione di parentela con l'incolpato potesse inficiarne la credibilità.

La critica è fuori bersaglio: è noto infatti come anche al procedimento disciplinare sia applicabile il principio del libero convincimento del Giudice, che ha, pertanto, ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte, con il solo limite di dover dare, delle determinazioni prese, congrua ed esatta motivazione che consenta il controllo del criterio logico seguito. Il Giudice disciplinare è pertanto libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori, pure allegati dalle parti. Orbene, nel caso che ci occupa, ritiene questo Consiglio che il COA di Modena abbia congruamente motivato la propria decisione, fondata sul verbale di udienza e sulle testimonianze rese, esaminati in modo analitico, anche alla luce dei rilievi svolti dall'incolpato nelle sue difese. Così come esente da vizi logici appare la decisione di ritenere non attendibile la testimonianza, dell'avv. [CAIO] - figlio dell'incolpato e unica voce discordante- che peraltro non ha assistito all'integrale svolgimento dei fatti, essendosi, per sua stessa ammissione, allontanato per andare da un cliente.

Analoga considerazione va fatta per quanto attiene la decisione di non procedere all'audizione del teste [SEMPRONIO], non comparso all'udienza dibattimentale, che non era presente allo svolgimento dei fatti.

Correttamente, e comunque nell'esplicazione del principio del proprio libero convincimento, il COA ha ritenuto l'irrelevanza della testimonianza, finalizzata alla conferma dell'asserita abitudine della dr.ssa [TIZIA] di affermare che in caso di difficoltà è usa a consultarsi con dei Colleghi, e non pertinente ai fini della valutazione del comportamento dell'avv. [RICORRENTE], in relazione al capo di incolpazione.

Deve infine essere ritenuta la congruità della sanzione irrogata: L'infrazione contestata non appare sussumibile in alcuna fattispecie tipica, prevista e sanzionata dal codice deontologico, pur potendo la violazione dei doveri di probità dignità e decoro, nel soggetto caso, essere assimilata a quella prevista dall'art. 52 NCDF (piuttosto che a quella di cui all'art. 53); entrambe le norme prevedono come pena edittale la censura, e nell'ipotesi aggravata la sospensione dall'esercizio della professione.

Il comportamento tenuto dall'avv. [RICORRENTE] in udienza è gravemente lesivo del decoro che deve in ogni caso contraddistinguere l'avvocato soprattutto nell'esercizio della sua funzione: il fatto che lo stesso sia stato tenuto in un'udienza, alla presenza di terzi e quindi proprio in occasione del momento caratterizzante il ministero di avvocato, la difesa

in giudizio; l'aggressività inutile ed ingiustificata dimostrata e la sua pervicacia nel concorrere a dare visibilità all'accaduto, quasi ostentandolo, sono tutte circostanze aggravanti, indipendentemente da ogni eventuale ritenuta provocazione, che resta irrilevante.

Nè pare esservi un preciso nesso causale tra il contenimento della sanzione nel minimo edittale di due mesi (come confermato da Cass. SS.UU 13237/2018) e lo stato di salute dell'interessato, la cui malattia non può costituire di per sé esimente per la violazione dei fondamentali doveri deontologici.

Trattasi comunque di valutazione discrezionale del COA di Modena sulla quale questo Consiglio non intende interloquire.

P.Q.M.

visti gli Artt. 50 e 54 del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 e segg. ed il R.D. 22-01-1934 n. 37 il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2017;
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
22 dicembre 2018.